



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le **Autorità per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico - Direzione Mercati***
Piazza Cavour 5
20121 Milano

*Spett.le **Acquirente Unico***
Via Guidubaldo Del Monte, 45
00197 Roma

Milano, 12 Dicembre 2014

Osservazioni alla Delibera AEEGSI 398/2014/R/eel e alle relative linee guida AU per l'attuazione del processo di voltura

Premessa generale

Con la presente nota intendiamo presentare le nostre osservazioni relativamente alle disposizioni della Delibera 398/2014/R/eel e, più in generale, ribadire alcuni concetti già precedentemente espressi in occasione della risposta al previo Documento per la Consultazione 547/2013/R/com in tema di "Riforma dei processi di switching e voltura contrattuale nell'ambito del Sistema Informativo Integrato".

Vorremmo infatti in tal senso ribadire l'importanza di un intervento decisivo da parte dell'Autorità in tema di sviluppo del Sistema Informativo Integrato. L'implementazione del SII deve rappresentare una priorità in ordine alla necessità di ridurre i costi di sistema, migliorare la qualità del servizio per il cliente finale e, infine, favorire lo sviluppo del mercato dell'energia tramite la riduzione delle asimmetrie competitive tra incumbent e altri operatori. Si evidenzia infatti come il passaggio dei processi finalizzati alla gestione dei clienti finali da un sistema costituito da una rete di rapporti bilaterali ad un sistema centralizzato garantisca una maggior trasparenza, visto anche il ruolo di monitoraggio che sarebbe insito nel SII.

Si osserva in tal senso con preoccupazione come il processo di realizzazione del Sistema avanzi a ritmi purtroppo ancora ridotti sia per il settore elettrico e ancor di più per il settore del gas naturale nonostante a oggi non si ravvedano motivazioni o elementi di carattere tecnico che possano giustificare l'eccessiva durata delle tempistiche di implementazione (se non forse rallentamenti pretestuosi da parte di taluni operatori). Si sottolinea inoltre come l'inerzia degli sviluppi necessari al completamento del Sistema rischi di rendere quest'ultimo inefficace da un punto di vista del risparmio degli oneri gestionali (oltre che economici) in carico alle società di



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

vendita: vi sono infatti prestazioni e processi profondamente connessi tra loro (specie nei casi di contestuale presenza di una prestazione “commerciale” e di una prestazione “tecnica”, es. voltura con aumento di potenza) per i quali sarebbe necessario mantenere un doppio canale di comunicazione e un doppio allineamento (in SII ed extra SII) con le imprese di distribuzione e con il SII. Pertanto si riterrebbe opportuno trovare una soluzione a questa “temporanea inefficienza” (cui spesso si appellano i detrattori del Sistema, ritenendola erroneamente “permanente”) tramite una decisa accelerazione del processo tecnico di implementazione. È evidente come quest’ultima però non possa aver luogo senza che vi sia prima una accelerazione da un punto di vista di definizione normativa/regolatoria.

Si ritiene inoltre opportuno in tal senso puntualizzare come sia necessario e fondamentale che il Sistema Informativo Integrato venga designato fin da subito come interfaccia unica e piattaforma comune per i rapporti tra imprese di distribuzione e società di vendita.

È infatti di primaria importanza che il SII non diventi una mera anagrafica tramite la quale ha luogo soltanto la registrazione e la notifica delle informazioni relative alle diverse prestazioni, con il conseguente mantenimento extra-sistema dei flussi di comunicazione attualmente esistenti: è invece indispensabile, ai fini di una generale semplificazione e standardizzazione, prevedere che tutte le informazioni, richieste e comunicazioni transitino unicamente ed esclusivamente attraverso il SII.

Solo in questo modo il SII potrà compiutamente divenire un soggetto *super partes* e rappresentare la controparte unica delle imprese di vendita rispetto a una serie di flussi e procedure ad oggi gestite in modo frammentato e disomogeneo nonostante gli incentivi alla standardizzazione e all'uniformazione dei cosiddetti “portali evoluti” dei distributori. Inoltre tale implementazione avrebbe l'ulteriore vantaggio di consentire di individuare compiutamente e rapidamente eventuali incongruenze e determinarne le responsabilità anche ai fini dell'erogazione degli indennizzi automatici verso grossisti e venditori.

Osservazioni di dettaglio sulla Del. 398/2014/R/eel e sulle relative specifiche tecniche AU

Nel seguire verranno analizzati alcuni aspetti relativi alla Delibera 398/2014 che va a regolare il processo di voltura per il settore elettrico nell’ambito del Sistema Informativo Integrato.

- ***Parallelo gestionale***

Si ritiene necessario far rilevare come **un parallelo gestionale obbligatorio e prolungato potrebbe produrre elevati oneri gestionali a carico degli esercenti la vendita e delle imprese di distribuzione, senza peraltro dar garanzie aggiuntive in termini di affidabilità**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

del sistema informatico. Per tale motivo si riterrebbe opportuno prevedere che l'adesione al parallelo da parte degli UdD venga resa facoltativa. Qualora non fosse possibile procedere in questo senso, si reputa comunque necessario che AU limiti al minimo la durata del parallelo gestionale, dal momento che la rilevazione di eventuali anomalie sarebbe riscontrabile anche attraverso una gestione parallela della durata di pochi giorni lavorativi.

- ***Scambi informativi per la messa a disposizione dei dati di misura in caso di voltura***

Come già segnalato in premessa, si **ritiene del tutto inefficiente qualsiasi duplicazione di canali di comunicazione tra imprese di distribuzione ed esercenti la vendita**: si ritiene infatti che il SII debba essere implementato come unica interfaccia per la gestione dei flussi informativi tra operatori di rete e venditori. Per tale motivo in relazione al processo di voltura **non si condivide la previsione di non comprendere, tra i flussi da implementare nel Sistema, anche gli scambi informativi relativi alla messa a disposizione dei dati di misura**. Una simile previsione infatti non farebbe altro che duplicare le attività a carico a degli esercenti la vendita che, da un lato dovrebbero gestire la prestazione tramite il sistema e, dall'altro, reperire il dato di misura utile alla fatturazione attraverso un flusso informativo esterno al SII tramite un'interazione diretta con i diversi distributori. Si reputa dunque **necessario prevedere l'integrazione dei due flussi nell'ambito dell'implementazione della voltura nel SII**.

- ***Attivazione contrattuale in caso di mancata accettazione della voltura da parte della preesistente parte commerciale***

Si ritiene opportuno far rilevare come **la previsione di destinare il punto di riconsegna a una nuova controparte in caso di mancata accettazione della voltura da parte della preesistente parte commerciale comporti notevoli profili di criticità in particolare per quel che concerne il fenomeno della morosità**. Si evidenzia infatti come una tale disposizione possa facilitare il passaggio ad un nuovo fornitore del cliente cattivo pagatore (con la relativa impossibilità da parte del precedente fornitore di procedere con misure di recupero del credito più efficaci quali, su tutte, la sospensione), dal momento che, praticamente nella totalità dei casi, la voltura viene negata solo qualora vi sia un legittimo sospetto da parte della società di vendita che tale richiesta di prestazione rappresenti un espediente del cliente moroso per uscire, temporaneamente o definitivamente, dal sistema. Si fa notare infatti come, in assenza di simili presupposti, sia nel pieno interesse del venditore dare corso positivamente alla richiesta di prestazione avanzata dal cliente finale.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Alla luce di quanto appena affermato, si ritiene pertanto che, anche nell'ambito del SII, l'esercente la vendita debba mantenere la facoltà di negare una richiesta di voltura (qualora sussistano ovviamente specifiche condizioni, quali appunto la morosità) senza per questo perdere la titolarità del punto di prelievo.

- **Informazioni da trasmettere a SII in caso di voltura (punto 5.1.1 delle Specifiche tecniche AU)**

Le "Specifiche tecniche" pubblicate da AU prevedono che "entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, la controparte commerciale trasmette al SII la richiesta di attivazione contrattuale del nuovo cliente finale sul punto di prelievo interessato, trasmettendo le seguenti informazioni

- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
- b) i dati identificativi del cliente finale;
- c) i dati di cui alla tabella 1 della deliberazione 398/2014/R/eel;
- d) la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto;
- e) la data della richiesta di voltura da parte del cliente finale;
- f) il codice ISTAT del comune ove è ubicata la fornitura;
- g) il codice ATECO per i clienti non domestici".

Al fine di alleggerire il set informativo necessario all'esecuzione della voltura si **riterebbe opportuno eliminare i dati che non siano strettamente necessari all'esecuzione del prestazione, ovvero il codice ISTAT del comune dove è situata la fornitura (f) e il codice ATECO per i clienti non domestici (g).**

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura eventuale occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi